

**Bundesstrafgericht**  
**Tribunal pénal fédéral**  
**Tribunale penale federale**  
**Tribunal penal federal**



Numero dell'incarto: RR.2010.135-138

## **Sentenza del 4 ottobre 2010** **Il Corte dei reclami penali**

---

Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,  
Andreas J. Keller e Roy Garré,  
Cancelliere Giampiero Vacalli

---

Parti

- 1. La società A.,**
- 2. la società B. ,**
- 3. la società C.,**
- 4. la società D.,**

tutte rappresentate dagli avv. Paolo Bernasconi e Luigi  
Mattei

Ricorrenti

**contro**

**MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE**

Controparte

---

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale  
all'Italia

Sequestro di conti bancari

**Fatti:**

- A.** La Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha inoltrato alla Svizzera, il 14 ottobre 1996, una richiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di E. e altre persone legate al gruppo multimediale italiano Fininvest (in seguito: Gruppo Fininvest), indagati per i reati di corruzione e di falso in bilancio. Secondo la richiesta di assistenza il Gruppo Fininvest avrebbe, mediante complesse operazioni di acquisti fittizi di diritti televisivi, costituito ingenti disponibilità finanziarie depositate anche su conti bancari svizzeri, conti di cui il gruppo è il beneficiario economico. Dell'esecuzione della rogatoria è stato investito il Ministero pubblico della Confederazione (MPC).
- B.** Nell'ambito di ulteriori complementi rogatoriali concernenti un procedimento penale avviato nei confronti di E., F., G., H., e I. per i reati di appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio, ricettazione e riciclaggio, il Tribunale federale ha respinto rispettivamente dichiarato inammissibili numerosi ricorsi presentati da società e persone coinvolte (cfr. in particolare sentenze 1A.411/1996 del 26 marzo 1997; 1A.285/2000 del 13 marzo 2001; 1A.37/2002 del 15 febbraio 2002; 1A.196/2002 del 30 settembre 2002; 1A.73/2003 del 17 settembre 2003; 1A.253 e 254/2003 dell'11 marzo 2004; 1A.211, 212 e 217/2004 del 18 ottobre 2004; 1A.193, 195 e 196/2005 del 1° settembre 2005; 1A.227/2005 del 13 settembre 2005). Anche nell'ambito di tali complementi, le inchieste penali avviate in Italia concernono l'illecita appropriazione di risorse finanziarie del Gruppo Fininvest, divenuto poi Mediaset S.p.A. (in seguito: Mediaset), tramite la vendita, in tutto o in parte fittizia o a prezzi artificialmente maggiorati, di diritti televisivi a società del gruppo stesso.
- C.** In seguito a una comunicazione spontanea di informazioni da parte delle competenti autorità svizzere, che in tale ambito hanno aperto un'indagine per titolo di riciclaggio, la citata Procura italiana, con complemento del 13 ottobre 2005 (diciottesima domanda integrativa), ha chiesto di eseguire ulteriori misure di assistenza, in particolare di acquisire nuovi documenti bancari di diverse società presso la banca J. in Svizzera e di sequestrarne gli averi in conto. Con decisione di entrata nel merito e incidentale del 14 ottobre 2005 il MPC ha ammesso la richiesta integrativa e ordinato le misure richieste.
- D.** Con decisione di chiusura del 23 giugno 2006 il MPC ha ordinato la trasmissione all'Italia della documentazione relativa alle relazioni in questione.

Esso ha inoltre confermato il blocco dei conti di pertinenza delle società A., B., C. e D. presso la banca J. per un ammontare complessivo di fr. 150'900'000.-, corrispondente a circa USD 118'000'000.-. Il 29 ottobre 2007 il Tribunale federale ha respinto il ricorso delle sopraccitate società contro la decisione di chiusura e mantenuto il sequestro dei conti in oggetto, decretando che l'ammontare del presumibile provento dei reati non era manifesto ma che – in quella fase della procedura – la connessione tra gli averi sequestrati e i reati perseguiti all'estero era sufficiente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, consid. 6).

- E.** Con istanze del 10 gennaio 2008, 30 aprile 2008, 7 agosto 2008, 9 ottobre 2008 e 25 maggio 2009, le società qui ricorrenti hanno più volte richiesto al MPC di procedere al riesame delle misure di assistenza e di disporre la revoca dei sequestri delle loro relazioni bancarie. Con risposta del 10 marzo 2008, il MPC non ha dato esito favorevole all'istanza del 10 gennaio 2008. Da parte sua l'Ufficio federale di giustizia (in seguito: UFG), con scritto del 13 gennaio 2009, ha respinto un'istanza di intervento urgente presentata dalle ricorrenti il 17 ottobre 2008, ritenendo garantito e quindi non violato il principio della celerità di cui all'art. 17a AIMP.
- F.** Il 26 maggio 2009 le società A., B., C. e D. hanno presentato un ricorso presso la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, censurando una violazione del principio di celerità da parte del MPC e chiedendo altresì che l'autorità di esecuzione prenda senza indugi posizione sulle precedenti istanze di revoca del sequestro.
- G.** Con sentenza del 18 maggio 2010 nelle cause RR.2009.186-189 il Tribunale penale federale ha accolto il ricorso di cui sopra, affermando che l'assenza di decisione sul mantenimento del sequestro da parte del MPC costituiva una diniego formale di giustizia e rinviando l'incarto alla medesima autorità affinché si pronunciasse sui sequestri contestati.
- H.** In ossequio a detta pronuncia, in data 30 giugno 2010 il MPC ha emesso una formale decisione, mediante la quale respingeva le domande di revoca del sequestro del 10 gennaio 2008, 30 aprile 2008, 7 agosto 2008, 9 ottobre 2008, 25 maggio 2009 e 2 giugno 2010.

- I. Le società A., B., C. e D. hanno interposto ricorso contro la suddetta decisione dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale chiedendo l'annullamento della stessa ed il dissequestro dei conti bloccati.

A conclusione delle sue osservazioni del 4 agosto 2010 l'UFG propone l'inammissibilità del ricorso, mentre il MPC conclude le sue osservazioni del 5 agosto successivo domandando in via principale l'inammissibilità del ricorso ed in subordine la sua reiezione nella misura della ricevibilità.

- L. Con memoriale di replica del 6 settembre 2010 le ricorrenti si sono riconfermate nelle conclusioni espresse in sede ricorsuale.

#### **Diritto:**

##### **1.**

- 1.1 In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento (RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assistenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.

- 1.2 I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo che completa e agevola l'applicazione della CEAG del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero) nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre, entrata in vigore il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (CRic; RS 0.311.53). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio (cosiddetto principio di favore), si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid.

1a; 122 II 140 consid. 2). Il principio di favore vale anche nell'applicazione delle pertinenti norme di diritto internazionale (v. art. 48 CAS). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

- 1.3** Il ricorso è stato interposto contro la decisione del MPC del 30 giugno 2010 che ha confermato i sequestri dei valori depositati sui conti delle insorgenti presso la banca J. a Lugano. In quanto titolari dei conti oggetto delle critiche misure d'assistenza, le società A., B., C. e D. sono legittimate a ricorrere (v. art. 80h lett. b AIMP e art. 9a OAIMP; DTF 118 Ib 547 consid. 1d; TPF 2007 79 consid. 1.6 pag. 82).
- 2.** La decisione dell'autorità cantonale o federale d'esecuzione relativa alla chiusura della procedura d'assistenza giudiziaria può essere impugnata, congiuntamente alle decisioni incidentali anteriori (art. 80e cpv. 1 AIMP). Le decisioni incidentali anteriori alla decisione di chiusura possono essere impugunate separatamente se causano un pregiudizio immediato e irreparabile mediante il sequestro di beni e valori (art. 80e cpv. 2 lett. a AIMP) oppure mediante la presenza di persone che partecipano al processo estero (art. 80e cpv. 2 lett. b AIMP). Nella fattispecie, va innanzitutto chiarito se la decisione impugnata è una decisione di chiusura oppure incidentale, in modo tale da definire se l'entrata in materia, come postulato dall'autorità opponente, vada vincolata alla sussistenza di un pregiudizio immediato e irreparabile.

  - 2.1** La decisione mediante la quale un'autorità d'esecuzione in materia di assistenza internazionale ordina un sequestro è una decisione incidentale ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP (sentenza del Tribunale federale 1A.245/2002 del 24 febbraio 2003, consid. 1). In linea di massima questo vale anche allorquando l'autorità d'esecuzione conferma un sequestro o respinge una domanda di dissequestro (TPF 2007 124 consid. 2.2). In tutti i casi, la procedura in corso deve concludersi infatti con una decisione di chiusura che determini la destinazione finale dei valori (v. art. 74a cpv. 1 unitamente ad art. 80d AIMP), fermo restando che nell'attesa di tale decisione le misure conservative restano in vigore, riservato il caso di espressa comunicazione da parte dell'autorità estera che la confisca non può più essere pronunciata (v. art. 33a OAIMP e art. 11 e seg. CRic).
  - 2.2** L'art. 74a AIMP regola il destino degli oggetti e valori sequestrati a titolo conservativo. Tali valori possono essere consegnati allo Stato richiedente a scopo di confisca o di restituzione all'avente diritto, segnatamente quando si tratti del prodotto o del ricavo di un reato, del valore di rimpiazzo o dell'indebito profitto (cpv. 2 lett. b). La consegna può avvenire in ogni stadio

del procedimento estero, di regola su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente (cpv. 3). Tale regolamentazione costituisce una particolarità della "piccola assistenza" conformemente alla terza parte dell'AIMP. Di regola, è sufficiente che una procedura legata ad una causa penale sia pendente all'estero ai sensi dell'art. 63 cpv. 3 AIMP affinché l'assistenza sia concessa; ciò significa che l'assistenza può essere fornita ad uno stadio molto precoce della procedura. Per contro, la consegna di valori a scopo di confisca o di restituzione è, di regola, unicamente possibile dopo la chiusura della procedura penale o di confisca estera, allorquando esiste una sentenza esecutiva (DTF 126 II 462 consid. 5c; 123 II 595 consid. 4 e 5; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.207 del 6 novembre 2008, consid. 2.3). In certi casi, la giurisprudenza ha ammesso che tale sistema possa sfociare in situazioni insoddisfacenti, dovute al fatto che i sequestri conservativi ordinati in esecuzione di domande di assistenza possono protrarsi notevolmente nel tempo, segnatamente a causa di esigenze procedurali nello Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006, consid. 1; TPF 2007 124 consid. 2.3.4; sentenza del Tribunale penale federale RR.2009.159 dell'8 marzo 2010, consid. 2). Orbene, secondo il Tribunale federale, i titolari di conti bancari sequestrati da lungo tempo devono poter disporre della possibilità di far riesaminare da un'autorità giudiziaria la legalità, rispettivamente la proporzionalità della misura coercitiva prima dell'emanazione di una decisione di dissequestro o di consegna dei fondi allo Stato richiedente (v. sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006, consid. 1).

- 2.3** Visto quanto precede, la richiesta di riesaminare la legalità del sequestro, in atto da quasi cinque anni, è giustificata. A livello procedurale è quindi d'uopo considerare la decisione impugnata come una decisione di chiusura. Ne consegue che, da una parte, l'ammissibilità del gravame non è subordinata all'esistenza di un pregiudizio immediato ed irreparabile ai sensi dell'art. 80e cpv. 2 AIMP e, dall'altra, il termine per ricorrere non è quello previsto per le decisioni incidentali (art. 80k AIMP). Interposto nel termine di trenta giorni previsto per le normali decisioni di chiusura, il ricorso è formalmente ammissibile.
- 3.** Le ricorrenti ritengono che il rifiuto di dissequestro pronunciato dall'autorità d'esecuzione sia insufficientemente motivato. Nella decisione impugnata, il MPC non avrebbe fornito risposta alcuna alle fondamentali questioni da loro sollevate, facenti leva sulla violazione di principi costituzionali quali quelli della proporzionalità e della garanzia della proprietà.

Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di essere sentito e deriva a sua volta dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del

Tribunale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è in grado di potersi rendere conto della decisione e di contestarla con cognizione di causa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 17; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). Nel caso concreto il MPC, seppur in maniera sintetica, ha sufficientemente spiegato i motivi che lo hanno portato ad emanare la decisione impugnata e a confermare i sequestri, evidenziando, con riferimento alla già citata sentenza del Tribunale federale del 29 ottobre 2007 (1A.153/2006 consid. 6.5), lo sviluppo del procedimento penale in Italia (v. act. 1.1 pag. 3 e seg.). In definitiva, le ricorrenti conoscevano i motivi della conferma dei sequestri e disponevano di sufficienti informazioni per valutare se contestare la misura coercitiva, ciò che hanno d'altronde fatto mediante il loro lungo ed articolato ricorso di trentadue pagine. La censura va quindi respinta.

4. Le ricorrenti si oppongono al mantenimento integrale del sequestro dei loro conti bancari. Esse sostengono innanzitutto che vi sarebbe una macroscopica sproporzione tra l'importo attualmente sotto sequestro, USD 114'666'597.-, e l'importo dell'asserito profitto del reato, ammontante, secondo le ultime informazioni fornite dalle autorità italiane in data 24 giugno 2010, a USD 28'512'538.-. Appoggiandosi sulla sentenza del Tribunale federale 1A.153/2006 del 29 ottobre 2007, esse ritengono poi che la misura contestata, preso atto della sospensione del procedimento decisa il 24 giugno scorso, dopo che lo stesso è rimasto fermo per quasi cinque anni in sede d'indagini, limiti in maniera eccessiva il loro diritto di proprietà. A quanto precede, vi sarebbe da aggiungere l'impossibilità per le autorità italiane di concludere i tre gradi di giudizio necessari per l'emissione di una sentenza definitiva di condanna, e quindi di confisca, prima che l'asserito reato di appropriazione indebita, posto a base del sequestro, sia interamente estinto a causa della prescrizione.
- 4.1 L'autorità che entra nel merito di una domanda d'assistenza giudiziaria internazionale e, in esecuzione della stessa, ordina un sequestro, deve verificare che tale provvedimento abbia un legame sufficientemente stretto con i fatti esposti nella domanda e non sia manifestamente sproporzionato per rapporto a quest'ultima (DTF 130 II 329 consid. 3).

Ebbene, i legami esistenti tra i conti delle ricorrenti ed il procedimento penale italiano sono già stati più volte messi in evidenza dal Tribunale federale (v. sentenza 1A.153/2006 consid. 3.4-3.7), ciò che permette sicuramente di confermare la legalità dei sequestri in sé. Per quanto concerne l'entità dei valori sequestrati, va innanzitutto rilevato quanto affermava l'autorità richiedente nel giugno 2009 (v. scritto del 19 giugno 2009, in rubrica 4 atti

MPC), ossia dopo aver avuto accesso alla documentazione relativa ai conti bloccati delle società ricorrenti. Essa chiedeva che "il blocco sui conti in oggetto (d'ora in avanti denominati "conti presso la banca J.") venga mantenuto. A breve verrà chiesto al Tribunale di Milano di assumere provvedimenti di sequestro sulle somme di denaro esistenti su detti conti. Le somme in questione, infatti sono certamente qualificabili come proventi di reato e sarebbe di conseguenza ingiusto e contrario agli obblighi internazionali di assistenza restituirle alle entità che hanno posto in essere – al fine di conseguire detti proventi – attività di natura criminale" (v. *ibidem*, punto 1). Inoltre, "le somme in questione derivano pressoché integralmente dalla frode posta in essere da società del gruppo Mediaset (Mediatrade e RTI) nelle operazioni di acquisto di diritti televisivi dall'estero" (v. *ibidem*, punto 2). In particolare, "dall'analisi della documentazione bancaria che è in corso di ultimazione da parte della società KPMG, risulta che la società M. ha versato sui conti presso la banca J. una cifra di circa 77 milioni di dollari" (v. *ibidem*, punto 5). "Sui conti presso la banca J. risultano inoltre affluite ulteriori disponibilità finanziarie, provenienti da altre società di comodo riconducibili a L. (società A., B., C.) per circa 30 milioni di dollari" (v. *ibidem*, punto 6). In conclusione, l'autorità estera dichiara che "in sostanza risulta confermato che le somme confluite sui conti presso la banca J. e sottoposte a blocco sono pressoché integralmente di origine criminale" (v. *ibidem*, punto 7). Tale affermazione non sembra tuttavia trovare riscontro nella richiesta di rinvio a giudizio presentata dall'autorità requirente al Giudice per l'Udienza preliminare presso il Tribunale di Milano in data 9 marzo 2010 (v. rubrica 4 atti MPC). Al punto E della richiesta in questione (v. pag. 8), riguardante i reati contestati agli indagati M. e N., il Ministero pubblico italiano dichiara che quest'ultimi, nella loro qualità di beneficiari economici dei conti intestati alle società A., B., e C., "avrebbero occultato su detti conti la somma complessiva di \$ 77,186 mln proveniente dal conto corrente della società K. presso la banca O. di Dublino nonché la somma di \$ 10,50 mln proveniente dal conto della società B. presso la banca P.". Tale denaro costituirebbe "provento del delitto di appropriazione indebita continuata ai danni di Mediaset S.p.A. commesso nel periodo 1995-2005" (v. *ibidem*). Inoltre, nel documento in questione non emergono versamenti di provento di reato sul conto di pertinenza della società D. Tale situazione – tenuto anche conto del fatto che l'autorità rogante ancora nel maggio 2010 non sembra aver rinunciato al dissequestro, anche parziale, dei conti oggetto della decisione impugnata (v. lettera del 18 maggio 2010, rubrica 4 atti MPC) – presenta delle contraddizioni che l'autorità d'esecuzione avrebbe dovuto preferibilmente chiarire. Ad ogni modo, ai fini del presente giudizio, risulta determinante constatare che in occasione dell'udienza preliminare, attualmente sospesa (v. scritto del 22 luglio 2010, rubrica 4 MPC), il contenuto della richiesta di rinvio a giudizio potrebbe, su impulso del giudice per l'udienza preliminare (v. art. 423 Codice di procedura penale italiano [in seguito: CPP

italiano]; GIOVANNI CONSO/VITTORIO GREVI, Commentario breve al Codice di procedura penale. Complemento giurisprudenziale, 6a ediz., Padova 2009, cifre III-IV ad art. 423), ancora subire delle modifiche, con eventuali conseguenze sulla quantificazione del provento di reato, atteso che, come sottolineato dall'autorità rogante con lettera del 18 maggio 2010, "all'esito dell'udienza preliminare saranno prese le decisioni in ordine al rinvio a giudizio degli imputati avanti alla competente sezione penale del Tribunale di Milano nonché ogni questione in ordine al sequestro degli averi attualmente bloccati" (v. rubrica 4 atti MPC). Visto quanto precede, i sequestri contestati vanno per il momento confermati in virtù degli art. 33a OAIMP e 11 e seg. CRic anche per quanto riguarda la loro entità (v. comunque infra consid. 4.2.2).

- 4.2** Di regola, il sequestro di fondi deve essere mantenuto sino alla notifica di una decisione definitiva ed esecutiva dello Stato richiedente o fintanto che quest'ultimo non abbia comunicato che una tale decisione non può più essere pronunciata (art. 74a cpv. 3 AIMP e 33a OAIMP; TPF 2007 124 consid. 8 e rinvii; v. anche art. 11 e seg. CRic). La durata di un sequestro ordinato a scopo di restituzione o di confisca deve tuttavia rispettare il principio della proporzionalità; esso non può dunque prolungarsi in maniera indefinita (v. ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 3a ediz., Berna 2009, n. 340). Il trascorrere del tempo può implicare il rischio d'intaccare eccessivamente la garanzia della proprietà (art. 26 cpv. 1 Cost.) o l'obbligo di celerità ancorato all'art. 29 cpv. 1 Cost. (DTF 126 II 462 consid. 5e). Per questi motivi, trascorso un certo lasso di tempo, la misura coercitiva deve poter essere revocata o l'assistenza rifiutata. In questo modo, la Svizzera ha respinto una domanda d'assistenza haitiana tredici anni dopo la decisione di sequestro, non avendo lo Stato richiedente dato seguito alle richieste d'informazioni atte a dimostrare che esisteva ancora un interesse all'esecuzione della domanda (sentenza non pubblicata del Tribunale federale 1A.222/1999 del 4 novembre 1999). D'altro canto, trattandosi d'assistenza accordata alle Filippine nel quadro dell'affare Marcos, il Tribunale federale ha impartito alle autorità dello Stato richiedente un ultimo termine per produrre una decisione di prima istanza di confisca di valori sequestrati da oltre venti anni (sentenza del Tribunale federale 1A.335/2005 del 18 agosto 2006, consid. 6.2). Oltre a prendere in considerazione la durata dei sequestri litigiosi, il principio della proporzionalità esige anche che si tenga conto anche del grado di complessità dell'inchiesta. In questo senso il Tribunale penale federale ha giudicato ancora proporzionata una durata di dodici anni per un sequestro legato all'affare Salinas (TPF 2007 124 consid. 8.2.3).

- 4.2.1** In concreto, il grado di complessità dell'inchiesta italiana è tale che risulta doveroso riferirsi ai principi giurisprudenziali sviluppati sia nel quadro del-

l'affare Marcos che dell'affare Salinas. Alla luce di tali principi, la durata dei sequestri litigiosi – di circa cinque anni – è lungi dal raggiungere la durata considerata come critica. Non si può del resto negare che, nonostante la complessità dell'inchiesta, la procedura ha fatto notevoli progressi. A tal proposito, secondo la giurisprudenza, un sequestro non deve essere mantenuto anche quando la procedura all'estero non evidenzia nessun progresso (DTF 126 II 462 consid. 5e). Orbene, nella fattispecie, va rilevato che dal 29 ottobre 2007, data della sentenza del Tribunale federale che ha confermato il sequestro dei conti intestati alle qui ricorrenti nonché la trasmissione della relativa documentazione bancaria, vi sono sicuramente stati dei progressi nell'inchiesta, anche se la stessa ha subito non pochi ritardi, dovuti soprattutto all'analisi della suddetta documentazione e alle rogatorie internazionali. Il 22 gennaio 2010 il Pubblico ministero italiano ha emanato il suo avviso di conclusione delle indagini preliminari (v. rubrica 4 atti MPC). Il 9 marzo la stessa autorità ha inoltrato la sua richiesta di rinvio a giudizio al Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, il quale, in data 23 aprile 2010, fissava al 24 giugno seguente l'udienza preliminare (v. ibidem). Con scritto del 22 luglio 2010 l'autorità rogante ha informato il MPC che in occasione della summenzionata udienza preliminare "il Giudice ha sollevato d'ufficio la questione della legittimità costituzionale delle norme contenute nella Legge 7 aprile 2010 n. 51 relative al legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per queste ragioni il processo 40382/05 è attualmente sospeso e riprenderà in esito al giudizio della Corte Costituzionale" (v. ibidem). Questo ulteriore ostacolo ad una celere risoluzione della vertenza, non può certamente essere ascritto alle autorità di perseguimento penale ed è normale che l'attesa di una simile pronuncia costituzionale causi un certo, ma ancora sostenibile, ritardo. Infine, per quanto riguarda il MPC, non si può affermare ch'esso sia rimasto passivamente ad attendere gli sviluppi del procedimento italiano. Diverse sono state infatti le richieste d'informazioni inoltrate all'autorità rogante tendenti a determinare se vi fosse sempre la necessità di mantenere i sequestri oggetto della presente procedura (v. lettere indirizzate al Pubblico ministero italiano del 20 febbraio 2008, 12 agosto 2008, 19 marzo 2009, 10 giugno 2009 e 13 gennaio 2010.). Con lettera del 18 maggio 2010 l'autorità rogante dichiarava, come già evidenziato sopra (v. consid. 4.1 in fine), che "all'esito dell'udienza preliminare saranno prese le decisioni in ordine al rinvio a giudizio degli imputati avanti alla competente sezione penale del Tribunale di Milano nonché ogni questione in ordine al sequestro degli averi attualmente bloccati" (v. ibidem). L'autorità rogante afferma in sostanza che, per quanto riguarda i reati contestati agli indagati e gli averi da mantenere sotto sequestro, occorre attendere l'esito dell'udienza preliminare (v. rubrica 4 atti MPC).

**4.2.2** Per il futuro, sarà comunque compito del MPC continuare a seguire attentamente l'avanzamento della procedura penale e della procedura di confisca in Italia, in particolare attivandosi per raccogliere informazioni sulle persone e i capi d'accusa toccati, sull'entità del danno ipotizzato, sulla sussistenza di eventuali motivi di prescrizione con influsso sulle somme confiscabili, sulle circostanze che potrebbero prolungare la durata della stessa procedura e sulla data probabile di una decisione di prima istanza relativa al destino degli averi delle società ricorrenti attualmente bloccati. È pacifico inoltre che non appena l'ampio margine di manovra che l'art. 423 del CPP italiano concede ancora nella definizione della fattispecie giudiziale (v. CONSO/GREVI, Commentario breve al Codice di procedura penale, Padova 2005, cifra I) venisse meno, l'autorità d'esecuzione dovrà prontamente valutare se l'entità complessiva del sequestro meriti un riesame.

**4.3** Riassumendo, le censure legate alla violazione della garanzia della proprietà e del principio della proporzionalità sono respinte e i sequestri contestati vanno confermati.

**5.** Visto tutto quanto precede, il ricorso è respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie a complessivi fr. 6'000.- (fr. 1'500.- cadauna) a carico delle ricorrenti in solido; essa è coperta dall'anticipo delle spese già versato.

**Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:**

1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 6'000.- è posta a carico delle ricorrenti in solido. Essa è coperta dall'anticipo dei costi già versato.

Bellinzona, 4 ottobre 2010

In nome della II Corte dei reclami penali  
del Tribunale penale federale

La Presidente:

Il Cancelliere:

**Comunicazione a:**

- Avv. Paolo Bernasconi e Luigi Mattei
- Ministero pubblico della Confederazione
- Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria

**Informazione sui rimedi giuridici**

Il ricorso contro una decisione nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 10 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 e 2 lett. b LTF).

Il ricorso è ammissibile soltanto se concerne un'extradizione, un sequestro, la consegna di oggetti o beni oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e se si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (art. 84 cpv. 2 LTF).